

Comune di Siamanna

**Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**

COMUNE DI SIAMANNA



**COMUNE DI SIAMANNA**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**  
**DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**IL SINDACO**

**Sig. Sanna Antonio Vittorio Pietro**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dr. Cossu Francesco**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 15 del 17.02.1995**

## Indice

<b>CAPO I</b>	<b>NORME GENERALI</b>	Pag.	3
ART. 1	Oggetto del regolamento	»	3
ART. 2	Definizione di fabbricati ed aree	»	3
ART. 3	Determinazione delle aliquote, del valore delle aree fabbricabili e detrazione d'imposta	»	3
ART. 4	Abitazione principale	»	3
ART. 5	Riduzioni di imposta	»	3
ART. 6	Esenzioni	»	4
ART. 7	Denunce	»	4
ART. 8	Versamenti	»	4
<b>CAPO II</b>	<b>SPAZI PER LE AFFISSIONI</b>	Pag.	5
ART. 9	Differimento dei termini per i versamenti	»	5
ART. 10	Liquidazioni ed accertamenti	»	5
ART. 11	Attività di controllo	»	5
ART. 12	Rimborsi	»	5
ART. 13	Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	»	6
ART. 14	Contenzioso	»	7
ART. 15	Compensi incentivanti	»	8
ART. 16	Norme di rinvio	»	8
<b>CAPO IV</b>	<b>TARIFFE</b>	»	8
ART. 17	Entrata in vigore	»	8
ART. 18	Entrata in vigore	»	9
ART. 19	Entrata in vigore	»	9
ART. 20	Entrata in vigore	»	10
ART. 21	Entrata in vigore	»	10
<b>CAPO V</b>	<b>MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO</b>	»	10
ART. 22	Entrata in vigore	»	10
ART. 23	Entrata in vigore	»	11
ART. 24	Entrata in vigore	»	11
<b>CAPO VI</b>	<b>SANZIONI E NORME FINALI</b>	»	11
ART. 25	Entrata in vigore	»	11
ART. 26	Entrata in vigore	»	12
ART. 27	Entrata in vigore	»	13
ART. 28	Entrata in vigore	»	13
ART. 29	Entrata in vigore	»	13
ART. 30	Entrata in vigore	»	13
ART. 31	Entrata in vigore	»	13

## CAPO I NORME GENERALI

### ART. 1 (Istituzione del Servizio delle Pubbliche Affissioni)

1. E' istituito nel Comune di Siamanna, verso il corrispettivo di diritti, il servizio per le pubbliche affissioni ai sensi e per gli effetti dell'art.18, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

2. Detto servizio è assicurato dal Comune e garantisce la affissione, in appositi spazi od impianti a ciò destinati, di manifesti - di qualunque materiale costituiti - contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociale, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### ART. 2 (Oggetto del Regolamento)

1. Il Presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle Pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art.3, comma 1, del detto D.Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

### ART. 3 (Ambito di Applicazione)

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate sul territorio del Comune di Siamanna sono soggette - rispettivamente - ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità del citato decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993.

### ART. 4 (Classificazione del Comune)

1. In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre del 1992 risultava assommare a \_\_\_\_\_ abitanti, il Comune di Siamanna è assegnato alla Quinta (V) Classe.

### ART. 5 (Gestione del Servizio)

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507.

**Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

**ART. 6 (Soggetto Passivo)**

(Art.19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.
2. E' tenuto al pagamento dell'imposta in via principale colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
3. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**ART. 7 (Funzionario Responsabile)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile.
2. A questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni di cui al capo primo del decreto 507/1993.
3. Il Funzionario Responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, al Sindaco o all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
4. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l'organizzazione del personale;
  - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
5. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
6. Tutti i provvedimenti del "Funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo Pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
7. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

**ART. 8 (Definizione del Servizio)**

**Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**

(Art.18, comma 1, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, N.507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, dei messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

**CAPO II  
SPAZI PER LE AFFISSIONI**

**ART. 9 (Superficie degli impianti)**

(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, suddivisi in piantane, lamiere a muro e tendardi ecc., è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e comunque viene stabilita in mq. 18 (Diciotto) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

**ART. 10 (Ripartizione della superficie e degli impianti)**

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 10, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
  - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 20%
  - b) alle affissioni di natura commerciale 40%
  - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per le effettuazioni dirette 40%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

**ART. 11 (Spazi privati per le Affissioni Dirette)**

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art.12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, saranno osservate le Procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

**ART. 12 (Autorizzazione per le Affissioni Dirette)**

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo 12 è consentita esclusivamente sugli impianti autorizzati.

**Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**

2. Le domande di soggetti privati intese ad ottenere la concessione alla installazione degli impianti dovranno essere presentate, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal funzionario di cui al precedente articolo.

3. Le domande, redatte in carta legale (di cui una ulteriore copia in carta libera), debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, pena di nullità:

a). se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b). se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;

c). l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende installare gli impianti;

d). la tipologia degli stessi e la dettagliata descrizione dell'opera che si intende eseguire;

e). il periodo per cui viene richiesta la concessione;

f). la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Devono inoltre contenere :

h)) La sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto:

i)) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

4. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione tecnica:

a) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

b) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;

c) disegno dell'impianto.

5. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di Polizia Urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.

6. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in tre mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine é prorogato di due mesi.

**ART. 13 (Rimborso di Spese)**

1. Per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, quando per l'adozione di un provvedimento debbono essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di altri organi ed Enti di Amministrazione Pubblica, dotati di qualificazione e capacità tecnica abilitata, o per particolari circostanze che lo giustificano, è costituito un fondo rimborso spese.

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma è determinato con deliberazione della Giunta Municipale e potrà essere variato in ogni momento con atto deliberativo della stessa.

**ART. 14 (Modalità per le Pubbliche Affissioni)**

(Art.22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza derivante dal ricevimento della commissione; ogni commissione deve essere annotata in un apposito registro cronologico che sarà tenuto a disposizione di chiunque lo vorrà consultare.
2. Detto registro dovrà riportare chiaramente ed inconfutabilmente annotate:
  - Gli estremi identificativi del soggetto passivo che ha richiesto la affissione;
  - La data e l'ora in cui è stata presentata le richiesta;
  - La tipologia e la quantità del materiale da affiggere;
  - L'importo pagato e gli estremi del versamento;
  - L'elenco delle località in cui è stata effettuata la affissione e la specifica indicazione dei quantitativi affissi.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Si considera causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. Si darà altresì comunicazione scritta - entro il medesimo termine di dieci giorni - della mancanza di spazi disponibili.
6. Nei casi previsti dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni senza la corresponsione di interessi.
7. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il committente ha l'obbligo di lasciare in deposito - presso l'ufficio comunale ovvero presso il concessionario del servizio - almeno il 25% degli esemplari del materiale per cui è stato richiesto il servizio per tutta la durata della affissione.
9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati; qualora non vi fosse la disponibilità del materiale da sostituire se ne darà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo - nel contempo - a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Lire 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
11. Nell'Ufficio del servizio delle Pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alla pubbliche affissioni con

**Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**

l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

13. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

**ART. 15 (Consegna del materiale da affiggere)**

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

**ART. 16 (Annullamento della Commissione)**

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 14, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 15.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 15 dovrà pervenire all'Ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

**CAPO IV  
TARIFFE**

**ART. 17 (Diritto Sulle Pubbliche Affissioni – Tariffe)**

(Art.19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)



**Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Per il servizio delle Pubbliche Affissioni è dovuto al Comune o al Concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto a favore del Comune di Siamanna Per ciascun foglio fino a cm. 70 X 100, che provvede alla loro esecuzione.
  - c). Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50%.
  - d). Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
  - e). Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del diritto del 100%.
4. Come già disposto dal precedente articolo 14 per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.
5. Nel caso di concessione del servizio, la maggiorazione di cui al precedente comma sarà attribuita in eguale misura al Comune ed al concessionario.
6. Per le affissioni dirette effettuate su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, ancorché eseguite per conto terzi, si applica la tariffa prevista dal 1° comma dell'art. 9 in base alla superficie complessiva degli impianti.

**ART. 18 (Maggiorazioni)**

1. Le maggiorazioni del diritto sulle pubbliche affissioni - a qualunque titolo previsto - sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

**ART. 19 (Riduzioni Del Diritto)**

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a). Per i manifesti riguardanti esclusivamente lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed i loro consorzi e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 22.
  - b). Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ovvero per quelli previsti dal primo comma lettera c) dell'art. 87 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
  - c). Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
  - d). Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**

e). Per gli annunci mortuari.

f). Per i manifesti e gli avvisi aventi contenuto di rilevante carattere economico le riduzioni non sono cumulabili. Resta la facoltà del committente di optare per la riduzione a lui più consona.

**ART. 20 (Esenzione Del Diritto)**  
(Art.21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a). I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.

b). I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.

c). I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi.

d). I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.

e). I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative.

f). I manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. La autorizzazione deve risultare da idonea documentazione allegata alla richiesta di affissione.

g). Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

**ART. 21 (Diritto Transitorio)**

1. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni, anche per il recupero di somme dovute e non corrisposte e tutto quanto attiene alla riscossione coattiva.

**CAPO V**  
**MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

**ART. 22 (Pagamento del diritto)**

1. Il pagamento del diritto sulle Pubbliche Affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

2. Per quanto riguarda le pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale il pagamento del diritto deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, in forma diretta.

3. Per le affissioni aventi carattere commerciale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze, in caso di affidamento al Concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non supera lire 500 o per eccesso se superiore.

**Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**

4. Dovranno essere utilizzati i bollettini di conto corrente postale di cui al D.Lgs. n. 507/93 ed approvati con Decreto 5 agosto 1994 del Ministero delle Finanze.

5. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n.507/1993.

**ART. 23 (Gestione Contabile delle Somme Riscosse)**

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, stabilite con Decreto del 26 aprile 1994 emanato dal Ministero delle Finanze.

2. Il direttore di ragioneria e il funzionario responsabile sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

**ART. 24 (Contenzioso)**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendenza di Finanza alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione delle delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30 dicembre 1991, n.413".

**CAPO VI**

**SANZIONI E NORME FINALI**

**ART. 25 (Sanzioni Tributarie ed Interessi)**  
(Art.23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 del D.Lgs. 507/93 si applica, oltre al pagamento del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare del diritto evaso.

2. Per la tardiva presentazione della denuncia si applica, una soprattassa pari all'ammontare del diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Per l'omesso o tardivo pagamento del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui ai commi precedenti, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato.

4. Le soprattasse dei precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è presentata ovvero il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati. Sono ridotte alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

5. Sulle somme dovute per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

**ART. 26 (Sanzioni Amministrative)**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del CAPO I, della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto di seguito.

3. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, si applicano le seguenti sanzioni:

a). Per chi contravviene comunque al divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni si applica la sanzione di lire 200.000 (duecentomila), indipendentemente da altre sanzioni applicabili per qualsivoglia motivo.

b). Per chi contravviene al divieto di effettuare le affissioni fuori dagli appositi spazi a ciò destinati si applica la sanzione di lire 200.000 (duecentomila),

c). Per chi impedisce le affissioni sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti ovvero pretende indennità o compensi di sorta si applica la sanzione di lire 900.000 (novecentomila).

d). Per chi contravviene agli obblighi contenuti nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, oltre all'obbligo di rimozione degli impianti stessi, si applica la sanzione di lire 600.000 (seicentomila).

e). Per chi rimuove abusivamente o danneggia gli impianti pubblicitari, fermo restando il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino di quanto danneggiato e di richiedere risarcimenti di qualsivoglia natura, si applica la sanzione di lire 800.000 (ottocentomila).

f). Per la mancata esibizione, su richiesta degli agenti autorizzati, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si applica la sanzione di lire 300.000 (trecentomila).

4. Gli estremi delle violazioni saranno riportate in apposito verbale e ne sarà data notizia agli interessati a mezzo di notificazione entro centocinquanta giorni dall'accertamento della violazione. Con il medesimo atto dovrà essere resa nota la irrogazione delle sanzioni e gli eventuali obblighi insorti in conseguenza della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva notifica all'interessato di apposito avviso di accertamento motivato.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta nonché dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

**Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni**

7. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

**ART. 27 (Disposizioni Finali e Transitorie)**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la debenza di altri tributi nonché del pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. Qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al presente regolamento, i versamenti - intestati al Comune di Siamanna ovvero al suo concessionario - dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi PP. TT.
3. La tipologia degli impianti pubblicitari da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette e le modalità per ottenere l'installazione saranno stabilite successivamente.

**ART. 28 (Riferimento a disposizioni legislative)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**ART. 29 (Pubblicità del Regolamento)**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 30 (Variazioni del Regolamento)**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.

**ART. 31 (Entrata in Vigore)**

(Art.3, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1994, n.507)

1. Il Presente Regolamento entra in vigore dal primo Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge ed abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente regolanti la specifica materia.